

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

...OMISSIS...

### Art. 11 - Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come da tabella allegato C. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra diessi ed il più vicino punto di raccolta/cassonetto non è superiore a **1000** metri; tale parametro non si applica per gli agglomerati urbani, frazioni o altri raggruppamenti di immobili abitativi, ma solo ed esclusivamente a fabbricati isolati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.
4. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
5. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni.
6. Ai sensi dell'art. 1 c. 659 della L. 27/12/2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 5%. Nella presente riduzione sono ricomprese le pertinenze delle abitazioni censite alle Categorie catastali C2, C6 e C7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni/agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
7. Ai sensi dell'art. 1 c. 658 della L. 27/12/2013 n. 147 il Comune può, in sede di determinazione delle tariffe, deliberare riduzioni, sia nella parte fissa che in quella variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici prodotti. La riduzione, in questo caso, è subordinata alla presentazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo della dichiarazione attestante l'acquisto e l'utilizzo dell'apposito contenitore.

L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora in sede di controllo periodico sia accertata l'insussistenza della pratica del compostaggio o non sia possibile ispezionare le compostiere, il beneficio è revocato con effetto immediato.

La riduzione di cui sopra cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'utenza.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono esentati dalla presentazione della relativa istanza, i soggetti già in possesso di compostiera distribuita dal comune in anni precedenti come da comunicazione dell'ufficio tecnico comunale e/o che già usufruivano della riduzione nel 2013.

8. Il comune può annualmente stabilire le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale:
  - a. riduzione fino ad un massimo del 60% della tassa per le abitazioni occupate da persone in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

Spetta alla giunta comunale stabilire, anche sulla base delle informazioni provenienti dai servizi sociali dell'Azienda Sanitaria, la specifica disciplina per la concessione della riduzione di cui alla presente lettera sulla base dei seguenti criteri:

    - i. requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio:
      - residenza nel territorio comunale;
      - nucleo familiare composto esclusivamente da anziani soli, ultra sessantacinquenni;
      - famiglie con presenza nel nucleo di soggetti in situazione di handicap grave;
      - soggetti disoccupati, o cassaintegrati a seguito di gravi crisi aziendali

- ii. possesso di un ISEE il cui importo verrà determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione; requisiti oggettivi: non possedere, in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;
  - iii. eventuale differenziazione dell'ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;
  - iv. individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni;
9. Il comune può altresì prevedere in caso di gravi calamità naturali o sanitarie le seguenti riduzioni per:
- a. fino ad un massimo dell'80% per nuclei familiari il cui reddito deriva esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabile.
  - b. fino ad un massimo del 50% per attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabile.
- Spetta alla giunta comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto.
10. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse in concomitanza degli eventi richiamati, su domanda dell'interessato, debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
11. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.
12. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse si cumulano.
13. Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale.